



## Regione Liguria – Giunta Regionale

Oggetto	Reg. UE 1305/2013. PSR Liguria 2014-2022 – Sottomisura 6.1 “Insedimento di giovani agricoltori” – definizione dei criteri per l’applicazione delle riduzioni inerenti la parziale attuazione del piano di sviluppo aziendale.
Tipo Atto	Decreto del Dirigente
Struttura Proponente	Settore Politiche agricole e della pesca
Dipartimento Competente	Direzione generale Turismo, agricoltura e aree protette
Soggetto Emanante	Riccardo JANNONE
Responsabile Procedimento	Riccardo JANNONE
Soggetto Responsabile	Riccardo JANNONE

---

Atto rientrante nei provvedimenti di cui alla lett.E punto 1 dell’allegato alla Delibera di Giunta Regionale n. 1166/2023

**Elementi di corredo all’Atto:**

---

## IL DIRIGENTE

Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;

Visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

Visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e in particolare le disposizioni di cui al par. 2 lett. e) dell'Allegato III "Informazione e pubblicità di cui all'art. 13" del regolamento medesimo;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione che integra il regolamento (UE) n.1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;

Vista la decisione di esecuzione della Commissione europea n. C (2015) 6870 del 6/10/2015, e successive modifiche e integrazioni, che approva il programma di sviluppo rurale della Regione Liguria (in seguito: PSR) ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale;

Visto in particolare l'articolo 19, paragrafo 5, del citato regolamento (UE) n. 1305/2013, il quale prevede che il sostegno di cui alla lettera a) del paragrafo 1 del medesimo articolo è erogato in almeno due rate nell'arco di un periodo massimo di cinque anni, e che il versamento dell'ultima rata è subordinato alla corretta attuazione del piano aziendale;

Richiamate le seguenti deliberazioni, con cui sono stati approvati i bandi relativi alla sottomisura 6.1 del PSR:

- n. 730 del 29/07/2016 Programma di sviluppo rurale 2014-2020 – Sottomisura 6.1 ex DGR n. 1394/2015. Definizione delle procedure per la presentazione delle domande definitive e incremento della dotazione finanziaria iniziale;
- n. 372 del 16 maggio 2017 "Programma di sviluppo rurale 2014-2020 - Apertura del bando per la presentazione di domande di aiuto sulla sottomisura 6.1 "Aiuti all'avviamento di imprese per i giovani agricoltori";
- n. 1004 del 30 novembre 2017 "Programma di sviluppo rurale 2014-2020 – Apertura del bando per la presentazione di domande di aiuto sulla sottomisura 6.1 – "Aiuti all'avviamento di imprese per i giovani agricoltori";
- n. 389 del 1° giugno 2018 "Programma di Sviluppo rurale 2014-2020 – sottomisura 6.1 "aiuti all'avviamento di imprese per i giovani agricoltori" – Disposizioni per l'attuazione del bando approvato con deliberazione n. 1004 del 30/11/2017";

- n. 1135 del 18 novembre 2022 “Programma di sviluppo rurale 2014-2022 - Norme comuni e specifiche per le procedure di presentazione delle domande di sostegno e di pagamento a valere sul bando pacchetto giovani. Avvio procedure”;

Preso atto che i bandi in questione stabiliscono i requisiti da rispettare, per la concessione e la successiva erogazione del sostegno previsto dalla sottomisura 6.1, come segue:

- 1) il giovane, di età non inferiore a 18 e non superiore a 40 anni, si deve insediare per la prima volta come titolare di un'impresa agricola;
- 2) la domanda di sostegno deve essere presentata entro ventiquattro mesi dalla data del primo insediamento del giovane nell'azienda agricola;
- 3) al momento di presentazione della domanda di sostegno, il potenziale produttivo dell'azienda in cui il giovane agricoltore si insedia deve essere non inferiore a € 15.000 (ridotti a € 12.000 nelle zone svantaggiate) e non superiore a € 200.000 in termini di Produzione Standard (PS);
- 4) il giovane agricoltore deve essere in possesso di adeguate conoscenze e competenze professionali al momento della presentazione della domanda di sostegno, oppure acquisire dette competenze professionali entro 36 mesi dalla data della concessione del sostegno;
- 5) entro 18 mesi dalla data di insediamento, il giovane agricoltore deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013, tenuto conto delle norme nazionali di recepimento (agricoltore in attività);
- 6) al momento di presentazione della domanda di sostegno, il giovane agricoltore deve presentare un Piano Aziendale di Sviluppo (PAS), da realizzare entro 36 mesi dalla data della concessione del sostegno: l'attuazione del piano di sviluppo aziendale di sviluppo deve iniziare entro nove mesi dalla data della concessione dell'aiuto e deve concludersi entro 36 mesi dalla data della concessione dell'aiuto;

Preso atto altresì che, in merito alla liquidazione dell'aiuto, i bandi sopra citati dispongono che il pagamento venga erogato in due rate:

- a) la prima rata, pari al 50% dell'importo concesso, dopo l'avvio dell'attività;
- b) la seconda rata, pari al restante 50%, subordinata alla corretta e completa attuazione del PAS;

Rilevato pertanto che il bando prevede la verifica, per quanto riguarda la realizzazione del PAS, di due requisiti non del tutto coincidenti: **correttezza** e **completezza**;

Dato atto che il piano aziendale di sviluppo deve prevedere:

- 1) la situazione iniziale dell'azienda agricola;
- 2) le tappe e gli obiettivi di sviluppo in termini di prodotto, mercato, strategia commerciale, organizzazione aziendale;
- 3) il fabbisogno di formazione e consulenza, con particolare riferimento alle tematiche ambientali;
- 4) il fabbisogno in termini di investimenti e il relativo cronoprogramma;
- 5) le previsioni economico-finanziarie da cui sia desumibile la sostenibilità economica e finanziaria delle azioni programmate;
- 6) l'eventuale necessità di utilizzare il periodo di deroga massimo di 18 mesi, a decorrere dalla data di insediamento, per il raggiungimento dei requisiti di cui all'art. 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013 e delle norme nazionali di recepimento (agricoltore in attività) – punto 7 del capitolo 8.2.6.3.1.6;
- 7) l'eventuale necessità di utilizzare il “periodo di grazia” massimo di 36 mesi, a decorrere dalla data di adozione della decisione individuale di concedere il sostegno, per soddisfare le condizioni relative all'acquisizione delle conoscenze e competenze professionali previste al punto 5) del capitolo 8.2.6.3.1.6;
- 8) una sintesi delle azioni che intende intraprendere per ottemperare ai requisiti europei vigenti;
- 9) l'incremento occupazionale previsto in termini di persone stabilmente impiegate;

Tenuto conto della peculiarità della sottomisura 6.1 volta a sostenere il primo insediamento del giovane agricoltore nell'azienda agricola;

Atteso che, nel corso dei trentasei mesi stabiliti per l'attuazione del PAS, il mercato finanziario può mutare, assecondando le variazioni più rilevanti del contesto economico, con ripercussioni in particolare sull'accesso al credito e sull'aumento dei costi delle materie prime;

Tenuto conto che, nel contesto economico degli ultimi anni, segnato dalla pandemia da Covid-19 e da diverse crisi internazionali (Ucraina, Mar Rosso, Medio Oriente sono solo le più rilevanti), la realizzazione degli investimenti è divenuta più difficile e onerosa, soprattutto per imprese agricole in fase di avvio e quindi con scarsi beni mobili o immobili da offrire in garanzia alle banche per la concessione di prestiti e mutui;

Tenuto conto altresì che la realizzazione degli investimenti previsti nel PAS può dipendere anche, in parte o del tutto, dalla possibilità di accedere ai finanziamenti previsti dalla sottomisura 4.1 del PSR, condizione che non sempre si verifica in funzione della disponibilità di risorse sulla predetta sottomisura 4.1;

Rilevato quindi che, per i motivi sopra esposti, alcuni giovani agricoltori si sono trovati in oggettive difficoltà per realizzare gli investimenti previsti dal PAS;

Dato atto tuttavia che:

- 1) il PAS, come già specificato sopra, è un documento assai articolato che contiene soprattutto gli obiettivi in termini di crescita professionale, consolidamento del sistema produttivo aziendale, sostenibilità economica dell'impresa nel medio e lungo periodo;
- 2) gli investimenti previsti dal PAS sono un mezzo per raggiungere questi obiettivi, non un obiettivo in sé;
- 3) sussistono particolari circostanze di contesto (crisi internazionali, accesso al credito, disponibilità di fondi pubblici per il sostegno agli investimenti), non dipendenti dalla responsabilità del giovane agricoltore, che possono condizionare fortemente la realizzazione degli investimenti in questione, senza tuttavia inficiare – del tutto o comunque in parte non sostanziale – gli obiettivi di sviluppo individuati nei punti precedenti;

Ritenuto pertanto che, al verificarsi delle condizioni di cui sopra, per quanto riguarda la realizzazione del PAS:

- a) il requisito della **correttezza**, sopra citato, possa ritenersi verificato se il giovane agricoltore raggiunge gli obiettivi stabiliti dalla sottomisura 6.1 in termini di crescita professionale, consolidamento del sistema produttivo aziendale, sostenibilità economica dell'impresa nel medio e lungo periodo;
- b) il requisito della **completezza** degli investimenti previsti dal PAS possa ritenersi realizzato parzialmente nel caso il giovane agricoltore non abbia potuto provvedervi per le cause sopra specificate;

Dato atto che il criterio della correttezza è requisito di ammissibilità previsto anche dal citato regolamento (UE) 1305/2013, mentre il criterio della completezza è citato dal bando non già come criterio di ammissibilità, ma come requisito per la liquidazione della seconda rata del premio;

Ritenuto a tal proposito di individuare criteri omogenei per l'applicazione di riduzioni del sostegno per la realizzazione parziale degli investimenti previsti dal PAS, nei casi in cui siano rispettati gli altri requisiti che ne determinano la corretta attuazione, come sopra specificato;

Ritenuto pertanto che – tutto ciò premesso – la riduzione per una realizzazione parziale degli investimenti previsti dal PAS possa corrispondere al 50% del sostegno concesso, come previsto dalla scheda di misura e dal bando, una volta verificato il rispetto delle altre condizioni di ammissibilità previste dal bando in questione;

Ritenuto infine che, anche nell'ipotesi di realizzazione parziale degli investimenti previsti dal PAS, debba comunque essere presentata la domanda di pagamento della seconda rata "a zero", al fine

di concludere l'operazione e consentire la verifica del rispetto delle condizioni di cui sopra, nonché del mantenimento degli impegni previsti;

#### DECRETA

di stabilire, per i motivi meglio specificati in premessa, quanto segue:

1. il requisito della corretta realizzazione del piano aziendale di sviluppo (PAS) previsto dalla sottomisura 6.1 del PSR 2014-2022 può ritenersi raggiunto anche nel caso in cui, per cause non dipendenti dalla responsabilità del beneficiario, gli investimenti aziendali inseriti nel medesimo PAS siano realizzati parzialmente, purché si possa attestare che sono stati raggiunti gli obiettivi di sviluppo aziendale previsti dal PAS in termini di crescita professionale, consolidamento del sistema produttivo aziendale, sostenibilità economica dell'impresa nel medio e lungo periodo, nonché le altre condizioni di ammissibilità previste dai bandi di riferimento;
2. nei casi di realizzazione parziale degli investimenti previsti dal PAS, di cui al punto precedente, il requisito della completa attuazione del PAS non può dirsi verificato, e pertanto la seconda rata del pagamento previsto dalla sottomisura 6.1 del PSR 2014-2022 non può essere liquidata, come previsto dal citato PSR e dai bandi di riferimento;
3. i beneficiari che si trovano nella condizione di cui ai punti precedenti devono comunque presentare una domanda di pagamento "a zero" del saldo finale, al fine di concludere amministrativamente e finanziariamente l'operazione e consentire la verifica del rispetto delle condizioni di cui sopra, nonché del mantenimento degli impegni previsti, anche al fine di evitare la revoca della prima rata di acconto già liquidata.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al TAR Liguria o, in alternativa, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni dalla data di pubblicazione dello stesso.

Identificativo atto:

2024-AM-7602

Area tematica:

Attività produttive > Politiche Agricole e Allevamento ,

#### Iter di approvazione del decreto

Compito	Assegnatario	Note	In sostituzione di	Data di completamento
*Approvazione soggetto emanante (regolarità amministrativa, tecnica)	Riccardo JANNONE Dirigente Responsabile di Giunta		-	17-10-2024 14:48
*Approvazione Dirigente (regolarità amministrativa, tecnica e contabile)	Riccardo JANNONE Dirigente Responsabile di Giunta		-	17-10-2024 14:48
*Validazione Responsabile procedimento (Istruttoria)	Riccardo JANNONE		-	17-10-2024 14:48

L'apposizione dei precedenti visti attesta la regolarità amministrativa, tecnica e contabile dell'atto sotto il profilo della legittimità nell'ambito delle rispettive competenze

#### Trasmissione provvedimento:

Bollettino Ufficiale della Regione Liguria per la sua pubblicazione integrale/per estratto  
Sito web della Regione Liguria